

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Villa Vicentini Miniussi – Piazza dell'Unità 24 – 34077 – Ronchi D.L.

N. 114 dd. 28.12.2012

Atto n. 247

Oggetto: **Interventi per la manutenzione del verde . Impegno di spesa**

DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed alle altre fonti normative preposte a regolare la materia, viene conferita piena autonomia organizzativa ed economica ai Responsabili degli uffici permettendo l'attivazione di spese mediante determinazioni;

Dato atto che, nonostante le assicurazioni avute dal Comune proprietario dell'area verde antistante e di pertinenza dell'edificio sede di questo Ente, non sono stati fatti i lavori previsti, già rinviati all'estate del 2012 ed ora non più inseriti nell'agenda delle manutenzioni da parte del Comune proprietario;

Considerata la necessità di interventi per mantenere il decoro del giardino della sede consortile che, nonostante la stagione invernale di fermo vegetativo, si presente molto degradato, con numerosi bossi mancanti nei perimetri delle aiole, i vialetti completamente invasi dalle infestanti e gli altri arbusti, fin troppo vigorosi, che invadono le aree destinate ad altre essenze;

Premesso che:

- le cooperative sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell'art. 1 della Legge quadro n.381/91, hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate";

Preso atto della normativa vigente in materia e in particolare:

- Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002, n. 2204, art. 5 che prevede in particolare la promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate nel mercato del lavoro che è ancora particolarmente difficile.

- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, che all'art. 2 definisce "lavoratore svantaggiato" qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri indicati

Visto L'art. 5 della L. 381/91 che così dispone: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) ...omissis ... il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici..."

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, i rapporti tra l'ente pubblico e le cooperative sociali di tipo B risultano essere così strutturati:

- Comma 1 "Affidamento diretto e soglia di irrilevanza comunitaria": è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e l'affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni, per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

Dato atto che questo Ente si era avvalso della collaborazione della Cooperativa Topgreen Service di S.I.S. Coop. S.c.s. di Gorizia (cooperativa sociale B) - che si era dimostrata estremamente affidabile negli interventi precedenti – e ritenuto quindi di contattarla nuovamente affinché formuli la propria offerta specificando le tipologie degli interventi previsti;

Sentito il giardiniere responsabile del settore "Topgreen", sig. Susi, che, dopo aver visionato l'area, propone una serie di interventi (che comunque non potranno essere ritenuti risolutivi nel lungo periodo) al fine di riqualificare l'area stessa;

Vista l'offerta pervenuta e conservata agli atti che prevede la spesa di € 2.630,00 + IVA per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (potatura, sarchiatura, spostamento di essenze arboree, diserbo dei vialetti);

Considerata congrua l'offerta ricevuta e ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il vigente Regolamento per le forniture di lavori, beni e servizi da eseguirsi in economia adottato con deliberazione assembleare n. 10 dd. 28.11.2008;

Visto il DLgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Verificata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000;

D E T E R M I N A

1. Di fare ricorso alla Cooperativa sociale di tipo B "Compagnia dei Servizi" di Gorizia per la fornitura del servizio di manutenzione del verde, con la procedura dell'affidamento diretto, come previsto dalla normativa vigente sopra richiamata;
2. di affidare la manutenzione del verde per i motivi sopra esposti alla Cooperativa Topgreen Service di S.I.S. Coop. S.c.s. di Gorizia, prevedendo un primo intervento di manutenzione straordinaria e successivi interventi di mantenimento
3. di impegnare la somma complessiva di i € 3.182,30 comprensiva di IVA 21%, imputando tale somma all'int. 3 serv. 2 Funz. 1 cap. 150 del bilancio 2012 (imp. 230 - CIG X400774657)
4. Di pagare le somme dovute dopo gli interventi richiesti ed a presentazione di regolare documento contabile con ordinanza di liquidazione.

Data 28.12.2012

Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà